

DECRETO

n. 25 del 02/05/2018

Decreto di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del LaMMA individuato dai dipendenti dell'Ente durante le elezioni della RSU.

Ing. Caterina Busillo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Visto il D.Lgs 81/08 che stabilisce che in tutte la aziende è eletto o designato il RLS;
-

Considerato che nomina del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;

Appurato che tra le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riportate dall'art. 50 del Dlgs n. 81/2008 rientrano: - consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, - individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell' Ente, - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, - riceve una formazione adeguata, - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, - fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

Considerato che nelle aziende che occupano oltre 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;

Appurato che all'atto delle votazioni della rappresentanza sindacale unitaria del LaMMA i dipendenti hanno individuato la dipendente Caterina Busillo come loro rappresentante della sicurezza;

Ritenuto di dover far frequentare al RLS eletto dai dipendenti specifico corso di formazione;

Ritenuto altresì di dover inviare all' INAIL la comunicazione riportante il nominativo del RLS ai sensi dell'art. 3, co. 1, del Dlgs n. 81/2008;

DECRETA

1. Di nominare in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la dipendente Caterina Busillo individuata dai dipendenti durante l'elezione della RSU del LaMMA;
2. Di stabilire che corre l'obbligo di sottoporre la suddetta dipendente ad apposita attività formativa;

3. Di stabilire altresì che corre l'obbligo di darne comunicazione all'INAIL;
4. Di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.